# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

**Commenti**

**IRAP professionisti / imprenditori individuali: evoluzione della giurisprudenza e valutazioni sistematiche**

***di Alvise Bullo e Elena De Campo***

**La notifica "diretta" a mezzo della posta**

***di Isabella Buscema***

**Giurisprudenza**

***Corte Suprema di Cassazione:***

*Sezioni Civili Tributarie*

**IRAP – Tassazione dei professionisti, dell'attività ausiliarie del commercio e ditte individuali**

**Un lavoratore dipendente o un collaboratore non occasionale e la presenza di beni strumentali non determina necessariamente l'assoggettamento all'IRAP del professionista**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22027 del 21 settembre 2017:** *«IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell'imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Richiesta di rimborso – Condizioni per l'assoggettamento – Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri dell'abitualità ed autonomia – Irrilevanza – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell'attività professionale – Quid pluris rilevante ai fini dell'imposizione – Fondamento – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza del giudice di merito – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132 e 360, c.p.c.»*

**Un medico di base convenzionato con il SSN non può essere assoggettato all'IRAP soltanto perché assume un dipendente *part time* o con funzioni meramente esecutive**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24585 del 18 ottobre 2017:** *«IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell'imposta – Medici convenzionati con il SSN – Presenza di personale dipendente (segretaria occupata part-time) – Autonoma organizzazione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento -Fattispecie – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»*

**Il medico con un dipendente non paga l'IRAP. Va esclusa l'*autonoma organizzazione* per il solo utilizzo nell'esercizio della professione di "*lavoro altrui*"**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 26331 del 7 novembre 2017:** «*IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell'imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure "di confine" (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l'assoggettamento – Presupposto dell'«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l'impiego di un solo dipendente con mansioni di segreteria possa integrare il requisito dell'autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446*»

**Il commercialista con segretaria *part-time* non paga l'IRAP. Per l'*autonoma organizzazione* serve *"quel qualcosa in più"***

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 26654 del 10 novembre 2017:** «*GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile – Interpretazione del giudicato – Giudicato esterno – Giudicato – Efficacia in un diverso giudizio – Effetti nei giudizi concernenti altre annualità d'imposta – Condizioni – Fattispecie riguardante sussistenza dei presupposti impositivi IRAP in diverse annualità – Art. 2909 c.c. • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) -Presupposto dell'imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure "di confine" (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l'assoggettamento – Presupposto dell'«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l'impiego di un solo lavoratore dipendente non occasionale e segnatamente di una segretaria part time possa integrare il requisito dell'autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446*»

***I precedenti a SS.UU.***

**Esclusa l'*autonoma organizzazione* per uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016:** «*IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell'imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure "di confine" (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l'assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell'attività professionale – Rilevanza – Caso di specie – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Esclusione che l'impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria possa integrare il requisito dell'autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446*»

**Notificazione**
**Modalità della notifica postale diretta**

**Notifica postale "diretta" dell'atto tributario. Si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 19958 del 10 agosto 2017:** «*CONTENZIOSO TRIBUTARIO – NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica – Modalità della notifica postale diretta – Effettuata per posta direttamente dall'Ufficio – Art. 8, comma 4, della L n. 890 del 1982 – Applicabilità analogica – Fondamento – Conseguenze sulla data di perfezionamento della notifica in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario per temporanea assenza del destinatario – Artt. 8 e 14, della L 20/11/1982 n. 890 – Art.*

*60, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»*

**Notifica a mezzo del servizio postale. Quando non serve il CAD**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20506 del 29 agosto 2017:** *«NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica – Modalità della notifica postale diretta – Mediante raccomandata postale – Ammissibilità – Disciplina applicabile – Disposizioni concernenti il servizio postale ordinario – Deposito presso l'Ufficio postale – Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) – Irrilevanza – Art. 140, c.p.c. – Art. 1335 c.c. – Artt. 7 e 14, della L 20/11/1982, n. 890 – Art. 9, del D.M. 09/04/2001»*

**Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**
**Omessi adempimenti**

**Notifiche. Ribadita l'essenzialità degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c.**

**Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22425 del 26 settembre 2017:** *«NOTIFICAZIONE – RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Cartelle di pagamento relative ad entrate tributarie – Notifica – Procedimento – Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – Omessi adempimenti – Nullità»*

**Prassi**

**Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**
**Somme erogate per trasferte o missioni**

**Contributi per le spese di missione erogati nell'ambito di**

**progetti Ue: per il combinato disposto degli artt. 51 e 52 del TUIR, rilevano come indennità di trasferta**

**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 128 E del 18 ottobre 2017:** «*IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Somme erogate da Università, per trasferte o missioni, derivanti da finanziamenti europei nell'ambito dell'iniziativa Cooperazione Europea Scientifica e Tecnologica (COST) – Rimborso di spese di viaggio e sotto forma di "contributo forfettario" (cd. "flat rate") per la quota di sovvenzione per le diverse tipologie di attività (trasferte o missioni) – Adempimenti fiscali da porre in essere in relazione alle somme erogate, avvalendosi dei finanziamenti COST – Art. 24, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 51 e 52, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917*»

**Detrazione degli interessi passivi per la costruzione o per la ristrutturazione**
**Requisiti e limiti di detraibilità**

**Interessi relativi a mutui per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale: con l'accollo del mutuo detraibilità totale per il coniuge superstite**

**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 129 E del 18 ottobre 2017:** «*IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni di imposta – Detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione o per la ristrutturazione dell'abitazione principale – Requisiti e limiti di detraibilità – Interessi passivi relativi al mutuo intestato (cointestato) al deceduto – Successiva voltura di detto finanziamento a nome del contribuente – Possibilità di detrazione dell'intera quota di interessi passivi in capo al coniuge superstite – Possibilità – Condizioni – Art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 30/07/1999, n.*

*311»*

**Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta la propria opera all'interno dell'impresa**

**Effetti della Legge Cirinnà sulla disciplina dell'impresa: l'imprenditore può imputare, a titolo di partecipazione, gli utili al convivente di fatto**

**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 134 E del 26 ottobre 2017:** *«IMPRESA INDIVIDUALE – Imputazione, a titolo di partecipazione, di utili alla convivente di fatto (collaboratore d'impresa) – Applicazione della legge Cirinnà – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze – Applicazione della disciplina specifica prevista dal nuovo art. 230-ter «Diritti del convivente» – Specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all'impresa dell'altro convivente – Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente – Possibilità – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – L 20/05/2016, n. 76 – DPCM 23/07/2016, n. 144 – Art. 230-ter c.c.»*

**Allargamento dell'ambito applicativo del c.d. "*Split payment* "**

**Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti *post* D.L. n. 50/2017**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017:** *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di*

*applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»*

**I codici tributo per l'IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello *split payment* per acquisti nell'esercizio di attività commerciali**

**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017:** *«RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli "F24" ed "F24 Enti pubblici" (F24 EP), dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»*

## Vendite concorsuali

**La vendita fallimentare riformata. L'art. 107 L.F. alla luce della Legge 132/2015**

*Studio n. 193-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 3 luglio 2017*

**Avvertenze –** Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile

esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.